

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 10, c. 3, lett. a) del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994;

VISTO il DPR 24 giugno 1998, n.249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 dell'8 marzo 1999;

VISTO il DPR 21 Novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

VISTA la nota del ministero dell'Istruzione prot. n.3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015;

VISTA la legge n. 71 del 29 maggio 2017;

VISTA la nota n. 107190 del 19 dicembre 2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito avente ad oggetto le "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 30 del 15 marzo 2007 avente ad oggetto "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VALUTATA l'opportunità di apportare correttivi e modifiche al vigente regolamento d'istituto relativo alla disciplina degli studenti e delle studentesse per la necessità di specificare più in dettaglio i comportamenti illeciti degli alunni graduando le correlative sanzioni disciplinari in correlazione con le vigenti disposizioni,

EMANA

il presente regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo grado.

PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'Ordinamento Italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del senso di responsabilità e dell'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

PARTE PRIMA

ALUNNI

Art. 1

DIRITTI DEGLI STUDENTI

- 1.** Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2.** La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti.
- 3.** Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
6. La comunità scolastica tutela il diritto degli studenti alla riservatezza.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
 - b. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - c. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
 - d. il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui gli alunni appartengono.

Art. 2

DOVERI DEGLI STUDENTI

1. FREQUENZA REGOLARE E SERIO E CONTINUO IMPEGNO DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Lo studente è tenuto a frequentare assiduamente e regolarmente le lezioni, rispettando l'orario scolastico ed assolvendo ai compiti assegnati dai docenti, nel proprio interesse e nel rispetto del diritto di tutti gli alunni allo svolgimento regolare delle attività didattiche. Un eccessivo numero di ritardi ripetuti, assenze saltuarie o ripetute, per effetto della perdita delle lezioni incide negativamente anche sulla formazione e sulla valutazione finale. Pertanto:

- a. gli studenti sono tenuti ad essere presenti a scuola in orario e trovarsi in classe entro l'inizio delle lezioni. I ritardi - che devono essere eccezionali e saltuari e, comunque, non più di cinque per ciascun quadrimestre - saranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati il giorno successivo tramite il registro elettronico. Ogni ritardo dovrà essere giustificato.
- b. le assenze devono essere giustificate dai genitori sul Registro Elettronico al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione. Nel caso in cui lo studente non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci;
- c. in caso di ripetute assenze, su segnalazione del coordinatore di classe dopo aver ascoltato il Consiglio di classe, sarà inviata una comunicazione scritta alla famiglia;
- d. l'alunno può avere il permesso d'uscita anticipata soltanto su richiesta diretta del genitore, che dovrà provvedere personalmente (o tramite delega scritta) a prelevarlo;
- e. In caso di uscita, l'alunno può lasciare l'Istituto solo prelevato dal genitore o da un suo delegato.
- f. gli studenti portano sempre tutto il materiale necessario (libri, quaderni, vocabolari, materiale da disegno, abbigliamento richiesto per la disciplina di Scienze motorie e sportive, strumenti musicali, merenda, ecc.).
- g. per qualsiasi uscita (visite guidate, uscite didattiche, continuità, orientamento, ecc), la famiglia sarà preventivamente avvertita tramite comunicazione scritta sul Registro Elettronico. Per le uscite a piedi o con lo scuolabus sul territorio i genitori compileranno, all'inizio di ogni anno scolastico, un apposito modulo in cui autorizzano la scuola ad accompagnare il loro figlio per tutto l'anno scolastico.

2. COMPORTAMENTO CORRETTO NEI CONFRONTI DEGLI ADULTI E DEI COETANEI

- a. Durante lo svolgimento delle lezioni, gli studenti sono tenuti a rispettare in ogni momento i docenti e tutto il personale scolastico - sia come persone, sia quali rappresentanti dell'Istituzione Scolastica, luogo e simbolo di civiltà delle moderne società - nonché la dignità e la persona degli altri studenti: lo studente deve, ai propri compagni, lo stesso rispetto che chiede per se stesso.
- b. Non sono consentite in nessun caso e in nessun momento espressioni volgari o offensive tra studenti che saranno rilevate dai docenti e annotate sul registro di classe. Sono considerate comunque inaccettabili e suscettibili di sanzione disciplinare le espressioni connotate da linguaggio volgare e offensivo, le azioni o le espressioni lesive della sensibilità e della personalità degli altri studenti e i comportamenti atti ad emarginarli o vessarli.
- c. Poiché le lezioni devono potersi svolgere in un clima sereno e partecipativo, non sono consentite interruzioni ripetute o disturbo continuo.
- d. Gli studenti non devono danneggiare gli oggetti altrui. Ad ogni buon conto, tutti gli alunni sono invitati a non portare a scuola oggetti di valore o somme di denaro, in quanto la scuola non può assumersi alcuna responsabilità per furti o smarrimento di denaro o oggetti di qualunque natura.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano alcuni comportamenti sanzionabili, qualora l'alunno:

- a. usi parole, comportamenti e gesti non corretti
- b. usi parole, comportamenti e gesti offensivi e/o violenti
- c. usi un linguaggio scurrile
- d. disturbi le lezioni impedendone lo svolgimento
- e. si alzi ripetutamente senza permesso
- g. minacci e intimidisca
- h. danneggi persone e/o cose appartenenti ad altri
- i. sottragga oggetti di altrui proprietà
- l. litighi ricorrendo alla forza

3. IL COMPORTAMENTO DURANTE LA PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI

- a. L'alunno non può uscire dall'aula né muoversi dal suo posto senza il permesso del docente. L'alunno non può allontanarsi dall'aula durante il cambio d'ora e deve chiedere il permesso al docente dell'ora successiva.
- b. Lo spostamento dello studente presso altri luoghi della scuola durante l'orario di lezione (come la sala insegnanti, la biblioteca, la palestra, i laboratori o altre classi) deve avvenire in maniera ordinata ed in silenzio sotto la vigilanza del docente.
- c. Durante gli intervalli previsti nell'orario giornaliero gli alunni resteranno in aula e sono tenuti al comportamento rispettoso delle regole previste nel presente Regolamento.
- d. Al cambio dell'ora, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli studenti devono tenere un comportamento corretto.
- e. L'utilizzo dei servizi igienici durante le attività scolastiche deve essere autorizzato dall'insegnante responsabile. Tale autorizzazione sarà concessa secondo l'insindacabile discrezione dell'insegnante, che comunque non consentirà - di norma - l'allontanamento a più di uno studente per volta. L'allontanamento non autorizzato dalla classe per recarsi ai servizi igienici sarà oggetto di annotazione sul registro di classe e rimprovero da parte del dirigente scolastico.
- f. Deve ritenersi una condizione imprescindibile di partecipazione alle attività didattiche l'indossare un abbigliamento consono, decoroso e rispettoso dell'istituzione scolastica.
- g. È assolutamente vietato allontanarsi dall'Istituto senza permesso.
- i. In tutti i locali chiusi dell'Istituto, quali aule scolastiche, laboratori, palestra, uffici, corridoi, servizi igienici, è vietato fumare. A carico dei trasgressori saranno applicate, oltre alle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento, quelle previste dalla legge.

4 RISPETTO DELLE STRUTTURE E DEGLI ARREDI

- a. Tutti gli ambienti (classe, laboratori, palestra, servizi igienici, ecc.), le attrezzature e i sussidi (banchi, sedie, armadi, carte geografiche, computer, mouse, attrezzi della palestra, libri, dizionari, cuffie, strumenti musicali, ecc..) che fanno parte del patrimonio scolastico devono essere utilizzati in maniera consona ed adeguata alla loro funzione e non possono in alcun modo costituire mezzo per atti di danneggiamento, vandalismo o qualsivoglia atto di negligente incuria.
- b. La riparazione e il ripristino delle funzionalità delle cose danneggiate sono totalmente a carico della famiglia dell'alunno autore dell'infrazione. Tale risarcimento sarà preteso a carico di più famiglie in caso di pluralità di autori del fatto commesso.
- c. Gli studenti sono tenuti a mantenere gli spazi esterni, l'ambiente di studio e i locali utilizzati puliti ed accoglienti, per rispetto verso loro stessi e verso il personale della scuola.
- d. Gli alunni utilizzeranno i servizi in modo corretto e rispetteranno le più elementari norme di igiene e di pulizia.
- e. Gli alunni sono tenuti a mantenere puliti i locali e gli spazi interni ed esterni, utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

5. RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA.

- a. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza stabilite.
- b. Nei laboratori, nella palestra, in biblioteca lungo le scale e in ogni spazio della scuola tutti devono conoscere e osservare le norme di comportamento specifiche richiamate dal Piano di Emergenza ed in particolare le disposizioni per l'evacuazione dell'edificio, illustrate all'inizio e durante l'anno scolastico dai docenti.
- c. Gli alunni accederanno ai laboratori e alle aule speciali solo in presenza dell'insegnante.

- d. L'accesso alla palestra è consentito solo a chi porta scarpe da ginnastica. Gli alunni possono sostare negli spogliatoi solamente per il tempo strettamente necessario a cambiarsi. Coloro che non partecipano alle attività pratiche della lezione di Scienze motorie e sportive, restano sotto la vigilanza dell'insegnante.
- e. Gli alunni non devono correre mai nelle aule, lungo i corridoi, sulle scale, negli spazi esterni; gli spostamenti all'interno della scuola sono consentiti solamente per motivazioni didattiche, sotto la guida o il consenso dei docenti.

6. USO DI APPARECCHI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA

- a. Durante lo svolgimento delle lezioni è fatto divieto agli studenti e alle studentesse di utilizzare il proprio cellulare o altri dispositivi elettronici.
- b. L'utilizzo in classe dei dispositivi in questione è consentito, con il consenso del docente, per finalità didattico - formative e inclusive (quali strumenti compensativi), anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 Legge 25 agosto 2019, n. 92. E' inoltre consentito, in caso di estrema e documentata necessità, se concordato con l'insegnante.

7. COMPORTAMENTI RICONDUCEBILI AL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

- a. In base a quanto prescritto dall'art. 5 della legge n. 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo, secondo quanto previsto nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- b. In base a quanto prescritto dal predetto articolo costituiscono episodi di cyberbullismo e quindi costituiscono infrazioni al presente Regolamento, ad esempio:
- litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
 - molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
 - l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche al punto da indurre la vittima a temere per la propria incolumità;
 - la pubblicazione all'interno di comunità virtuali (blog, forum di discussione, messaggistica immediata) di contenuti denigratori e calunniosi;
 - la divulgazione all'interno di comunità virtuali di confidenze registrate artatamente ottenute creando un pregresso clima di fiducia;
 - l'estromissione intenzionale dall'attività online;
 - l'invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

8. COMPORTAMENTO DURANTE LE USCITE DIDATTICHE, LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione fanno parte dell'attività formativa degli studenti e completano l'azione didattica, per cui gli studenti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento richieste in ambito scolastico, nonché osservare scrupolosamente tutte le direttive e le istruzioni impartite dai docenti accompagnatori in relazione alle specifiche situazioni che si dovessero presentare nel corso dello svolgimento dei viaggi di istruzione.
2. L'inosservanza delle norme disciplinari contemplate dal presente regolamento e delle istruzioni impartite nel corso dello svolgimento delle attività in questione, sarà sanzionata, tenendo conto della gravità e dall'eventuale esposizione a rischi che compromettano la propria e l'altrui incolumità, con provvedimenti assunti da parte del consiglio di classe.

PARTE SECONDA DISCIPLINA

Art. 3

Provvedimenti disciplinari: caratteri generali.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, altresì detto "Statuto" (DPR n. 249 del 1998, così come modificato dal DPR n. 235 del 2007), il presente Regolamento reca la definizione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri delineati dall'art. 3 dello Statuto, nonché il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, e si uniforma ai seguenti criteri indicati dall'art. 4 dello Statuto, che di seguito si riassumono:

a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

- b) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- e) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
- f) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- g) Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- h) L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dalla predetta lettera f), la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto della predetta lettera g).
- i) Con riferimento alle fattispecie di cui alla precedente lettera h), nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- l) Le sanzioni disciplinari di cui alla precedente lettera e) e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Art. 4

Patto educativo di corresponsabilità

E' richiesta ai genitori la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri dei docenti, dello studente e della famiglia. L'obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie e la scuola, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa. La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: i Docenti, il Personale della scuola, il Dirigente scolastico, gli Studenti ed i Genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Il "patto" vuole essere dunque lo strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

Art. 5

Sanzioni disciplinari

a. In relazione agli obblighi individuati nel presente Regolamento, si applicano le seguenti sanzioni, in ordine di gravità:

- 1. ammonizione scritta del Consiglio di Classe;**
- 2. convocazione dei genitori;**
- 3. risarcimento monetario o riparazione del danno;**
- 4. sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni con obbligo di frequenza;**
- 5. sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni con allontanamento dalla scuola;**

6. **sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni con allontanamento dalla scuola.** Essa è tassativamente adottata dal Consiglio d'Istituto laddove siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona (come la violenza privata, minaccia, percosse e ingiurie aggravate, reati di natura sessuale, ecc..) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio o allagamento);

7. **esclusione dalla partecipazione a visite guidate e/o viaggi di istruzione.** Potranno essere esclusi dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione gli studenti che abbiano riportato ripetute sanzioni disciplinari e/o sospensioni, secondo attenta e puntuale valutazione del Consiglio di Classe. A tal fine, l'organo collegiale deputato, terrà conto del numero di note disciplinari imputabili agli alunni.

Art. 6
Sanzioni corrispondenti alle violazioni del Regolamento

ARTICOLO	COMMA	TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONI CORRISPONDENTI
2	1.a. 1.b. 1.c. 1.f. 2.c.	Mancato rispetto degli impegni scolastici (non seguire le lezioni, ritardi reiterati, non portare i libri di testo e/o il materiale necessario, ecc.)	- Ammonizione scritta - Convocazione dei genitori - Se la violazione assume carattere di gravità o reiterazione: da 1 a 2 giorni di sospensione con obbligo di frequenza.
2	2.b. 2.c. 2.d.	Comportamento non corretto in classe e nei locali dell'Istituto	- Ammonizione scritta - Convocazione dei genitori - Fino a <u>cinque</u> annotazioni scritte: da 1 a 2 giorni di sospensione con obbligo di frequenza. - Dopo <u>cinque</u> annotazioni scritte: da 1 a 3 giorni di sospensione con allontanamento dalla scuola.
3	3.c. 3.d. 3.e. 3.f.		- In caso di particolare gravità o di recidiva, in presenza di almeno <u>sette</u> annotazioni scritte: da 4 a 5 giorni di sospensione con allontanamento dalla scuola. - Oltre sette annotazioni scritte, esclusione dalla partecipazione a visite guidate e/o viaggi di istruzione
2	2.a. 2.b. 2.c.	Mancato rispetto nei confronti dei docenti, del personale, del dirigente, dei compagni, tramite comportamento e linguaggio inidonei	- Ammonizione scritta - Convocazione dei genitori - Se la violazione assume carattere di gravità o di reiterazione (fino a sette annotazioni): sospensione da 1 a 5 giorni con allontanamento dalla scuola. - Oltre sette annotazioni scritte, esclusione dalla partecipazione a visite guidate e/o viaggi di istruzione
2	3.i.	Divieto di fumo	- Ammonizione scritta , oltre alle sanzioni amministrative previste dalla legge sul fumo. - In caso di recidiva: sospensione da 1 a 3 giorni con obbligo di frequenza.
2	3.b.	Uscita dall'aula senza autorizzazione	Ammonizione scritta In caso di reiterazione: sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni

2	3.h.	Uscita dall'Istituto	- Per uscita non autorizzata dall'Istituto o per sottrazione alla vigilanza nelle attività scolastiche ed extrascolastiche: sospensione con allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni.
2	4.a.	Uso non corretto delle strutture e delle attrezzature	- Ammonizione verbale o scritta. - Sospensione con obbligo di frequenza da 1 a 3 giorni. - Per danni gravi al patrimonio della scuola o della collettività: sospensione con allontanamento dalla scuola da uno a sei giorni e riparazione o risarcimento del danno.
2	4.c. 4.d. 4.e.	Danno e/o deturpazione dei locali scolastici	-Riparazione del danno. -Per deturpazione dei locali, insudiciamento di aule e spazi esterni: sospensione da 1 a 3 giorni con obbligo di frequenza. -In caso di particolare gravità: sospensione da 1 a 3 giorni con allontanamento dalla scuola.
2	6.a.	Uso dei telefoni cellulari	- Per uso del telefono cellulare in classe durante lo svolgimento delle lezioni: ammonizione scritta. - In caso di recidiva: sospensione da 1 a 6 giorni con obbligo di frequenza.

Art. 7

Attività alternative alle sanzioni disciplinari

1. Allo studente è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività svolta a favore della comunità scolastica.
2. Le attività alternative collegate alle varie sanzioni disciplinari possono essere le seguenti, a giudizio esclusivo dell'organo competente all'irrogazione e con esplicita accettazione da parte dei genitori.

Sanzione	Attività alternativa o attenuante (*)
Ammonizione verbale	Nessuna
Ammonizione scritta	- Presentazione formale di scuse per l'accaduto. - Riparazione, quando possibile, di eventuali danni arrecati alle infrastrutture, agli arredi o alle attrezzature, o risarcimento del danno.
Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza o con allontanamento dalla scuola	- Presentazione formale di scuse per l'accaduto. - Riparazione, quando possibile, di eventuali danni arrecati alle infrastrutture, agli arredi o alle attrezzature. - Risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio scolastico o di altre persone. - Preparazione di ricerche, file, riassunti, documenti utilizzabili collettivamente dalla classe o dall'intera comunità scolastica. -Svolgimento di attività di supporto al Dirigente scolastico o agli alunni della scuola primaria.

Art. 8

Procedimento disciplinare e modalità di irrogazione delle sanzioni

- a. Prima di sottoporre uno studente a sanzione disciplinare, occorre contestare tempestivamente alla famiglia l'addebito con notifica scritta, indicando gli elementi di prova a suo carico. Lo studente deve essere invitato ad esporre le sue ragioni in un termine adeguato e ad indicare eventuali elementi di prova a discarico, che saranno

liberamente valutati. Lo studente potrà esporre le proprie ragioni durante il Consiglio di Classe, appositamente convocato:

- verbalmente ed in presenza dei genitori
- per iscritto.

b. La suddetta nota scritta recherà la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

c. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori non possono essere presenti il Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.

d. L'organo collegiale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il provvedimento sanzionatorio è motivato e viene comunicato integralmente allo studente e alla sua famiglia.

e. Gli organi collegiali possono adottare i provvedimenti di sanzione anche senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.

f. La sanzione della sospensione può prevedere:

1. la frequenza per tutte le attività scolastiche;
2. la frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
3. la frequenza solo per alcune attività scolastiche;
4. la non partecipazione ad attività didattiche quali visite, viaggi d'istruzione e simili.

g. Per tutte le infrazioni per cui è impossibile ai docenti la contestazione diretta, sarà il dirigente scolastico a contestarle e a sanzionarle.

Art. 9

Organi competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari

1. L'ammonizione verbale è effettuata dal docente, dal dirigente scolastico o da un suo collaboratore.
2. L'ammonizione scritta, sul registro di classe, è effettuata dal docente. La convocazione dei genitori è disposta, qualora se ne ravvisi la necessità, dal Coordinatore di classe, anche su segnalazione dei docenti della classe.
3. Il risarcimento monetario o la riparazione del danno è disposta dal Dirigente Scolastico.
4. Il Dirigente Scolastico può ammonire personalmente lo studente.
5. Il consiglio di classe è competente ad irrogare le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni.
6. Il Consiglio d'istituto è competente ad irrogare le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

PARTE III IMPUGNAZIONI

Art. 10 Procedura

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, del quale fanno parte il Dirigente Scolastico, due docenti e due genitori. Tale Organo è presieduto dal Dirigente Scolastico. L'Organo di Garanzia decide entro 15 giorni.
2. Entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione dell'organo di garanzia interno, è ammesso reclamo, da chiunque vi abbia interesse, al Direttore dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato, che decide in via definitiva. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale appositamente costituito.